

Un parto lungo cent'anni

Da luglio entra in vigore la modifica della legge sull'indennità perdita di guadagno (Lipg) che cancella definitivamente l'idea della maternità come fatto privato, considerando i figli parte integrante dello Stato. Un concetto che già nel 1900 venne rigettato dagli elettori.

Ben noto il consenso popolare alla modifica della legge sull'indennità perdita di guadagno (Lipg) dello scorso 26 settembre 2004 che, con l'accettazione dell'iniziativa Triponez, introduce a partire dal 1 luglio 2005 il congedo maternità - previsto sin dal 1945 dall'art. 34 quinquies della nostra Costituzione Federale - nel menù delle assicurazioni sociali obbligatorie facenti parti del primo pilastro (Avs, Ai, Ipg e per i dipendenti Ad). Un sì che segna un traguardo sociale e culturale importante, a tutela delle donne, sia dipendenti che indipendenti; queste ultime per la maggior parte non assicurate facoltativamente, e che cancella definitivamente l'idea della maternità come fatto privato, considerando i figli parte integrante dello Stato.

Una vittoria sociale a distanza di cent'anni dalla prima proposta di legge chiamata Lex Forrer - rigettata dal popolo nel lontano maggio 1900 - porta la Svizzera a vantare una sicurezza sociale completa e rispettosa nei confronti della famiglia. Siamo lontani dalle 42 settimane di congedo parentale pagate al 100% del salario in Norvegia, ma ci livelliamo ai minimi previsti dalle direttive dell'Unione Europea, garantendo alle donne che esercitano nel nostro Paese un'attività lucrativa (o parificabile ad essa: chi beneficia delle prestazioni di disoccupazione, ad esempio) 14 settimane di congedo pagato (pari a 98 giorni) all'80% dell'ultimo salario convertito al guadagno giornaliero medio, fino ad un massimo di 172 franchi al giorno (un reddito di 77.400 franchi all'anno), per una somma massima di indennizzo di 16.856 franchi (pari a 172 franchi per 98 giorni). Ci incamminiamo così a timidi passi verso un concetto sociale e solidale della maternità.

È richiesto tuttavia un periodo mi-

nimo di affiliazione alla Cassa Compensazione Avs per aver diritto all'indennità maternità, della durata di nove mesi, da calcolare retroattivamente dalla nascita del bambino (ridotta in caso di parto prematuro), entro il quale la donna abbia esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi.

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'Ue e della convenzione istituita con l'Aels, i periodi di assicurazione e di attività svolti negli Stati Ue o Aels devono essere presi in considerazione per il diritto alle prestazioni. Un regime analogo vale anche in materia di assicurazione disoccupazione. Anche se l'entrata in vigore dell'assicurazione maternità data al primo luglio 2005, per i bambini nati già a partire dal 26 marzo 2005 viene corrisposta un'indennità dal 1° luglio per il periodo di diritto rimanente.

I diritti derivanti dal contratto di lavoro rimangono invariati; pertanto chi soggiace a un Contratto Collettivo di Lavoro che prevede il versamento delle indennità parto per un periodo di 16 settimane, continuerà a beneficiarne. Inoltre la lavoratrice, dopo il periodo di prova, non può essere licenziata per tutto il periodo della gravidanza e nelle 16 settimane che seguono il parto (art. 336c Co), pertanto la disdetta di lavoro data dal datore di lavoro in questo periodo è nulla; per contro la stessa può essere inoltrata dalla lavoratrice.

Andranno a decadere invece i contratti d'assicurazione facoltativa per la malattia collettiva che oggi prevedono indennità giornaliera in caso di maternità; le Compagnie di Assicurazioni adegueranno i loro tassi di premio eliminando queste prestazioni o provvederanno a fornire soluzioni complementari, quali il 10 o 20% del salario Avs - in eccesso all'80% garantito dalla Ipg - e/o una garanzia d'indennizzo



Cinzia Lacqua, titolare studio assicurativo LA Consulenza, Sementina

per 16 settimane (prolungamento di 2 settimane).

A differenza però dei termini legali previsti dalla nuova legge indennità perdita di guadagno, le prestazioni garantite dalle Compagnie d'Assicurazioni non prevedono coperture per le donne indipendenti, le mogli collaboratrici con salario a contanti, e le disoccupate ovviamente in assenza di un contratto di lavoro. Malgrado la popolazione abbia mostrato una grande apertura verso l'assunzione dei doveri sociali e familiari, gli istituti privati di assicurazione non hanno apportato modifiche nel loro concetto di indennità parto, che ancora viene calcolata con un premio addizionale interamente assunto dalle donne, senza una ripartizione solidale uomo-donna. Trattandosi poi di una copertura facoltativa, per la maggior parte dei contratti di lavoro, non sussiste solidarietà neppure nella ripartizione al 50% del premio tra datore di lavoro-lavoratrice.

Per la richiesta delle indennità maternità le casse di compensazione Avs hanno già preparato il formulario di domanda, facilmente scaricabile anche dal sito internet www.avs-ai.info, che dev'essere compilato in parte dalla lavoratrice e in parte dal datore di lavoro (per chi beneficia della disoccupazione fa stato l'ultimo datore di lavoro). Sul formulario viene segnalata con particolare importanza che l'indennità è accordata a condizione che, dopo il parto e durante il congedo maternità, l'avente diritto abbia cessato a tutti gli effetti qualsiasi attività lucrativa, questo al di là dei termini legali che vietano il lavoro per 8 settimane dopo il parto.

Questo processo non dovrebbe limitarsi quindi solo al momento del comunicato, ma anche al seguito della vicenda fino all'approdo in Parlamento ed alla definitiva approvazione ed applicazione.

Altra grande responsabilità ricadrebbe poi sui giornalisti ed i professionisti incaricati del commento e dell'interpretazione, che rischiano di trovarsi, non davanti ad un banale documento di cronaca, ma ad una potenziale legge capace di sortire degli effetti concreti sui contribuenti. Il loro ruolo sarebbe automaticamente elevato ad un rango dottrinale, come se si trovassero davanti ad una vera legge.

E questo è tanto più vero, quando si chiede al commentatore non soltanto una mera analisi del testo, ma un giudizio critico sulla forma, sostanza e opportunità del provvedimento e sull'eventuale coerenza con altre norme in vigore, se non addirittura di individuare una manifesta incostituzionalità o una non conformità al diritto.

È di questi giorni la conclusione della vicenda sulla normativa italiana del falso in bilancio, anch'essa davanti alla Corte di Giustizia, che ha fatto sospendere dei processi importanti in Italia. Immaginatoci quindi la situazione in cui un comunicato stampa può influenzare le decisioni dei giudici, convinti che i suoi contenuti possano diventare legge ed avere un'influenza decisiva su alcuni processi in corso.

Pur non negando il ruolo fondamentale dei mezzi di comunicazione di massa in una società basata sull'informazione, non bisognerebbe in ogni caso, a parere di chi scrive, farli diventare uno strumento di legittimazione dell'incapacità di governare e di gestione dell'apparato amministrativo dei rappresentanti di uno Stato.

Ciò equivarrebbe forse a mettere in gioco non soltanto il semplice legittimo affidamento e la certezza del diritto, ma la stessa stabilità delle istituzioni democratiche che costituisce il carattere distintivo ed il vanto dei Paesi socialmente ed economicamente più avanzati non retti da regimi autoritari. ■

LA PISCINA UN BAGNO DI PIACERE



ArizonaSpecial

La piscina familiare.
Il piacere della piscina particolare



ArizonaClassic

Un'assoluta esclusività!
Il piacere della piscina "chiavi in mano"



ArizonaRoyal

La piscina confortevole.
Accesso comodo con scala romana.

PER OGNI BUDGET



Arizona Pool SA - Via Valle 6 - Arch. Peter Buser - 6987 Caslano
Tel. 091 606 47 66 - Fax 091 606 47 37 e-mail: arizonapoolti@swissonline.ch

Compilare e spedire a: Arizona Pool SA - Via Valle 6 - 6987 Caslano

Desidero ricevere la documentazione **Arizona Pool**

Nome Cognome:

Via

NPA, Località